

RADUNO REGIONALE A.R.C.E.R.

**4-5-6 Luglio 2008 a: Loc. POMPOSA SUD 21
POMPOSA DI CODIGORO (FE)**

**VENERDI'
04/07/2008**

Dalle ore 16 Accoglienza equipaggi presso l'area di sosta camper Pomposa Hotel – **Loc. Pomposa Sud 21 – Pomposa di Codigoro - FE – registrazione – consegna gadget**

**SABATO
05/07/2008**

Ore 9,30 Partenza in pullman direz. Gorino per imbarco sulla motonave che effettuerà il percorso sul Delta del Po

Ore 12,30 pranzo a bordo con menù di pesce o di carne (a scelta)

Ore 16,30 rientro, sempre in pulman all'area di sosta

Sera Cena facoltativa presso l'Hostel al prezzo convenzionato di € 10 – tutto compreso

**DOMENICA
06/07/2008**

Ore 11,00 Partecipazione alla Festa Country con musica – animazione e pranzo compreso.



Verso sera.....buona strada a tutti e arrivederci alla prossima!

COSTI: contributo € 10 a camper per spese organizzative + € 50 a persona

La quota comprende: parcheggio 3 giorni + 2 notti nell'area di sosta – Pulman andata e ritorno per imbarco

Motonave + pranzo completo a bordo (menù)– Ingresso Festa Country + pranzo completo



Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro il **15 giugno 2008**

Casi cell. 335-8037807 – Vittoria fax 051-379763

e/mail: info@arcerbo.it

www.arcerbo.it

L'organizzazione declina ogni responsabilità per cose e/o persone

ORDINANZE E DIVIETI: DI CHI LA COMPETENZA?

Le “grida di allarme” di noi poveri camperisti nelle lotte contro i divieti di sosta comminati dai Comuni, sono provocate dalle sentenze della Corte di Cassazione nelle controversie fra alcuni camperisti ed un Comune Italiano. Secondo alcuni commenti, queste sentenze avrebbero la funzione di una qual sorta di “grimaldello” per scardinare i diritti dei camperisti e, quindi, darebbero ai Comuni mano libera per irrogare divieti senza eccessivi timori di annullamento delle conseguenti ordinanze. Da una attenta lettura di queste benedette sentenze ci si accorge che questo “grimaldello” non esiste davvero. Le sentenze della Corte di Cassazione sono ben quattro: la numero 21173 del 29 settembre 2006, la numero 23337 del 30 ottobre 2006, e la numero 23503 del 31 ottobre 2006. Le ordinanze sono la n. 41/2001 e la n. 32 del 23 aprile 2002, con le quali viene imposto il divieto di sosta delle autocaravan per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica. Contro di esse furono proposti ricorsi davanti al Giudice di Pace di Ancona, il quale accolse le varie opposizioni con le sentenze che successivamente sono state impugnate in Cassazione. Tali ordinanze, pur indicando nell'epigrafe il richiamo all'art. 7 del codice della strada, in realtà sono state emesse ai sensi del D. Leg.vo n. 267/2000, art. 54, la Cassazione, infatti rivela: “dalla ordinanza in data 23 aprile 2002, nonostante un improvvido richiamo nell'epigrafe della stessa all'art. 7 del codice della strada, risulta che essa è stata emessa in base all'art. 54 del D. Leg.vo 267/2000 per la tutela della salute e della pubblica igiene e ciò è confermato dall'entità delle sanzioni previste le quali non corrispondono a quelle contemplate nell'art. 7 del codice della strada”. Ebbene il Giudice di Pace non era competente a decidere sulle questioni inerenti il D. Leg.vo 267/2000, in quanto la competenza è del Tribunale, mentre il Giudice di Pace è competente per le violazioni del codice della strada. Quindi la Corte di Cassazione si è limitata a riconoscere che la sentenza impugnata che accoglieva l'opposizione contro le ordinanze del Comune è stata pronunciata da un Giudice di Pace, ma non è entrata assolutamente nel merito per sostenere che il Comune era nel giusto emanando l'ordinanza. Su tale argomento la Corte di Cassazione non ha preso assolutamente alcuna posizione. Il grido di allarme di alcuni commentatori, secondo il quale i Comuni avrebbero trovato il mezzo per emanare ordinanze inattaccabili riferendosi al D. Leg.vo 267/2000 e non al codice della strada, è quindi destituito di fondamento. Le ordinanze emesse dai comuni in base al suddetto Decreto Legislativo sono attaccabili eccome, solo che non bisogna rivolgersi al Giudice di Pace ma al Tribunale ordinario.